




Amt für Gemeinden Graubünden
Uffizzi da vischnancas dal Grischun
Ufficio per i comuni dei Grigioni

MCA2

Modello contabile armonizzato 2
per i comuni grigionesi



MCA2 indicazioni pratiche 1 / 2017

Editore

Ufficio per i comuni dei Grigioni
Grabenstrasse 1
7001 Coira

Indice

1. Aspetti fondamentali.....	3
2. Beni amministrativi disponibili al momento del passaggio al MCA2	3
3. Trasferimenti di valori patrimoniali.....	4
4. Ammortamenti ordinari.....	5
5. Specchietto degli investimenti	5
6. Costituzione e scioglimento di prefinanziamenti.....	6
7. Interesse figurativo	7

1. Aspetti fondamentali

Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sugli atti normativi seguenti:

- legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC 710.100)
- ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200)

Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali. I comuni grigionesi hanno tempo fino al 2018 per adeguare la loro gestione finanziaria allo standard per la presentazione dei conti MCA2. Sulla nostra pagina web www.afg.gr.ch, nella rubrica "Contabilità", sono disponibili le basi legislative, diverse raccomandazioni per la prassi e la registrazione nonché alcuni modelli.

In base alle esperienze pratiche maturate, con la presente nota informativa siamo in grado di fornirvi ulteriori indicazioni pratiche e utili riguardo al MCA2. Esse trattano domande frequenti e contribuiscono a evitare errori.

2. Beni amministrativi disponibili al momento del passaggio al MCA2

I beni amministrativi presenti al momento del passaggio al MCA2 non vanno sottoposti a nuova valutazione. Questi vanno ammortizzati in modo lineare su un arco di al massimo dodici anni (8,33% all'anno; cfr. art. 32 cpv. 1 OGFCom). Durante questa fase transitoria sono ammessi anche ammortamenti annui più elevati. Tutti gli ammortamenti devono essere registrati quali ammortamenti ordinari. Essi sono da addebitare alle corrispondenti funzioni nel conto economico.

Investimenti importanti attuati nei 5 anni precedenti l'introduzione del MCA2 o quelli la cui durata di utilizzo residua supera considerevolmente la fase transitoria di 12 anni possono essere trattati separatamente. In questo caso vanno sottoposti a una valutazione ai costi di acquisto o di produzione e ammortizzati in modo lineare sull'arco della durata di utilizzo residua conformemente alla categoria di investimento (cfr. art. 23 OGFCom). Se i beni amministrativi vengono trattati a parte, ciò va indicato nell'allegato al conto annuale.

Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 7 Contabilità delle immobilizzazioni, conto degli investimenti, ammortamenti

3. Trasferimenti di valori patrimoniali

Il MCA2 non modifica la definizione dei termini "beni patrimoniali" e "beni amministrativi". L'attribuzione di un valore patrimoniale ai beni patrimoniali o ai beni amministrativi si orienta alla delimitazione tra "investimento" (beni patrimoniali) e "uscita" (beni amministrativi). L'attribuzione dei valori patrimoniali ai beni patrimoniali e amministrativi va verificata regolarmente, in quanto le condizioni o le intenzioni possono cambiare. In considerazione dei metodi di valutazione diversi, un'attribuzione corretta è indispensabile.

Se dei fondi da acquisto preventivo (beni patrimoniali) devono essere usati concretamente per compiti pubblici, deve avvenire un trasferimento nei beni amministrativi. A questo scopo è necessaria una decisione in materia di uscite. I trasferimenti dai beni patrimoniali ai beni amministrativi avvengono al valore di mercato (cfr. art. 26 cpv. 3 LGF).

Esempio di registrazione

Operazione	Dare	Avere	Importo in CHF
Trasferimento immobile da beni patrimoniali a beni amministrativi	xxxx.50xx	108xx	700'000
Iscrizione all'attivo immobile nei beni amministrativi	140xx	xxxx.6900	700'000

I trasferimenti di valori patrimoniali dai beni patrimoniali ai beni amministrativi necessari al momento del passaggio al MCA2 vengono effettuati senza ulteriori procedure di approvazione di uscita tramite il bilancio (art. 52 LGF).

Il trasferimento di un valore patrimoniale dai beni amministrativi ai beni patrimoniali viene definito cambiamento di destinazione. La competenza per il trasferimento di un valore patrimoniale dai beni amministrativi ai beni patrimoniali spetta in via definitiva al municipio (cfr. art. 2 cpv. 3 LGF). I trasferimenti dai beni amministrativi ai beni patrimoniali avvengono al valore contabile (cfr. art. 27 cpv. 5 LGF). In seguito avviene una nuova valutazione dell'immobile al valore di mercato per la data di chiusura del bilancio.

Esempio di registrazione

Operazione	Dare	Avere	Importo in CHF
Trasferimento immobile da beni amministrativi a beni patrimoniali (valore contabile)	108xx	xxxx.60xx	500'000
Iscrizione al passivo diminuzione immobile nei beni amministrativi	xxxx.5900	140xx	500'000
Nuova valutazione dell'immobile nei beni patrimoniali (valore di mercato)	108xx	9630.4443	400'000

Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 2 Beni patrimoniali e beni amministrativi
 Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 15 Immobili nei beni patrimoniali e amministrativi

4. Ammortamenti ordinari

Gli investimenti netti (uscite al netto delle entrate) del conto degli investimenti costituiscono la base per il calcolo degli ammortamenti ordinari lineari. Gli ammortamenti degli impianti nei beni amministrativi iniziano con l'utilizzo dell'impianto. Nel primo anno si effettua l'ammortamento di un anno. Gli impianti in costruzione non vanno ammortizzati (cfr. art. 22 OGFCOM).

I contributi di Confederazione, Cantone e terzi possono di regola essere attribuiti a un determinato immobilizzo. La situazione è diversa per le tasse di allacciamento (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque di scarico). Le tasse di allacciamento non vengono rimosse per un determinato oggetto, bensì per il finanziamento dell'intero impianto. Si consiglia di iscrivere al passivo eventuali tasse di allacciamento a carico dell'oggetto d'investimento più datato. Ciò comporta che per tale bene le quote d'ammortamento cambiano ogni anno. Di principio si parte dal presupposto che i valori residui di impianti iscritti all'attivo siano sempre più elevati rispetto alle entrate da tasse di allacciamento. Se non è più iscritto all'attivo alcun valore residuo dell'impianto, le tasse di allacciamento devono essere accreditate al rispettivo conto d'impegno nel capitale proprio.

Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 7 Contabilità delle immobilizzazioni, conto degli investimenti, ammortamenti

5. Specchietto degli investimenti

Per la documentazione e l'informazione relative agli investimenti va allestito uno specchietto degli investimenti per i beni patrimoniali e i beni amministrativi da pubblicare nell'allegato del conto annuale (cfr. art. 13 LGF). Lo specchietto degli investimenti serve a rendere pubblici i principi della presentazione dei conti applicati nella contabilità delle immobilizzazioni e alla documentazione delle immobilizzazioni stesse. I valori nello specchietto degli investimenti vengono generati dalla contabilità delle immobilizzazioni e devono coincidere con il bilancio.

Nella colonna "Incrementi" dello specchietto degli investimenti dei beni amministrativi vengono indicati gli investimenti netti, ossia un'eventuale eccedenza di finanziamento del conto degli investimenti dell'anno contabile. Nella colonna "Diminuzioni" vengono indicate le diminuzioni di beni amministrativi in caso di alienazioni, trasferimenti nei beni patrimoniali o quando l'investimento è stato completamente ammortizzato e presenta un valore di zero franchi.

Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 7 Contabilità delle immobilizzazioni, conto degli investimenti, ammortamenti

6. Costituzione e scioglimento di prefinanziamenti

I prefinanziamenti sono mezzi a destinazione vincolata per progetti d'investimento non ancora decisi. In tal modo l'onere finanziario rappresentato da grandi progetti d'investimento viene distribuito su più anni. Non sono permessi prefinanziamenti per spese registrate nel conto economico.

I prefinanziamenti possono essere costituiti soltanto se gli ammortamenti prescritti secondo la durata di utilizzo sono coperti, se un eventuale disavanzo di bilancio è stato estinto e se essi non portano a un'eccedenza di spesa nel conto economico (cfr. art. 18 cpv. 2 OGFCom).

La costituzione di prefinanziamenti per progetti d'investimento necessita di una decisione dell'autorità competente (cfr. art. 18 cpv. 1 OGFCom). In questo ambito la competenza si conforma all'organo responsabile competente per una spesa di un determinato importo definito dallo statuto comunale (o un'altra base giuridica comunale). Essi possono essere decisi in sede di approvazione del preventivo o del conto annuale. Se la decisione in merito alla costituzione di un prefinanziamento avviene contestualmente all'approvazione del conto annuale, le decisioni (costituzione del prefinanziamento nonché approvazione del conto annuale) devono essere discusse in trattande separate. La decisione in merito al prefinanziamento non comporta l'approvazione del progetto. A tal fine è necessario un progetto di credito separato per l'investimento lordo, in merito al quale sarà tenuto a decidere l'organo competente indicato nel regolamento comunale.

I prefinanziamenti vanno sciolti a favore del conto economico, a partire dalla messa in esercizio dell'investimento. Si consiglia di provvedere allo scioglimento del prefinanziamento in quote annue per tutta la durata di utilizzo dell'impianto. La quota annua dello scioglimento del prefinanziamento viene registrata nel conto economico quale ricavo straordinario. Indipendentemente da ciò, si deve procedere agli ammortamenti pianificati conformemente alla categoria di immobilizzazione e alla durata di utilizzo (cfr. art. 18 cpv. 3 OGFCom). Nella presentazione a tre livelli dei profitti vengono quindi rilevati correttamente le spese di ammortamento ordinarie nel risultato operativo (1° livello) e lo scioglimento del prefinanziamento nel 2° livello (risultato straordinario).

Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 8 Finanziamenti speciali, prefinanziamenti, fondi, fondazioni, legati

7. Interesse figurativo

Gli anticipi e gli impegni dei finanziamenti speciali vanno assoggettati a interessi figurativi. Il tasso d'interesse viene fissato annualmente dal Dipartimento delle finanze e dei comuni (cfr. art. 17 cpv. 2 OGFCom). Per determinare la base degli interessi figurativi, a fine anno va calcolato nel modo seguente se esiste un debito netto oppure un patrimonio netto del finanziamento speciale:

Beni amministrativi del finanziamento speciale

./. impegni e anticipi a favore del finanziamento speciale

./. prefinanziamenti del finanziamento speciale

= debito netto (se positivo) / patrimonio netto (se negativo) del finanziamento speciale

Se vi è un debito netto del finanziamento speciale, a quest'ultimo viene addebitato un interesse (tasso attivo). Se vi è un patrimonio netto viene accreditato un interesse (tasso passivo).

Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 8 Finanziamenti speciali, prefinanziamenti, fondi, fondazioni, legati